



# Istituto Comprensivo Statale di Miglianico



Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238 email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: [www.icmiglianico.edu.it](http://www.icmiglianico.edu.it)

A00ICMIGLIANICO  
Prot. 0000263 del 12/01/2022  
IV-8 (Uscita)

Al Personale docente e Ata  
dell'Istituto  
Sito web  
Registro online

## Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL 7 gennaio 2022 n.1

VISTA la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot. n.11 del 8/1/22

VISTA la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata- che tuttora disciplina l'erogazione della DDI;

VISTA la circ. MI n. 14 del 10 gennaio 2022 – avente ad oggetto “Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 16 del 21/10/2020

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

### FORNISCE

Le seguenti **INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI**:

#### *1. GESTIONE CASI POSITIVI*

1. **Scuola Infanzia** - Con **UN** caso di positività si applica al gruppo - sezione **la sospensione delle attività**, per una durata di dieci giorni e attivazione LEAD.
2. **Scuola primaria** - Con un caso di positività si attiva la **sorveglianza con testing** del gruppo classe: l'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
  - a. La referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente fa trasmettere informazione alle famiglie **sui test da effettuare e sulle misure** (mascherine FFP2).
  - b. In presenza di **DUE** o più positivi è prevista, per tutta la classe, la **didattica a distanza** per la durata di dieci giorni.
  - c. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la

### **disposizione di DDI.**

- d. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie tramite i canali istituzionali.

### **3. Scuola secondaria di I grado - Con UN caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività in presenza e l'uso delle mascherine FFP2.**

- a. La referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente predispone l'informativa alle famiglie **sui test da effettuare e sulle misure** da adottare (mascherine FFP2).

Con **DUE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica digitale integrata per gli allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale** da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con **l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.**

Con **TRE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.**"

- a. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la **disposizione di DDI** tramite i canali istituzionali.

## **II. GESTIONE ADEMPIMENTI SEGRETERIA**

La referente COVID d'Istituto, in collaborazione con il personale di segreteria, comunica i casi alla ASL e contestualmente informa anche le famiglie della presenza di una doppia positività nella classe. A tal punto gli alunni potranno frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".

L'Ufficio di Segreteria (assistente amministrativa dott.ssa Patrizia Costantini) raccoglierà la documentazione inviata dalle famiglie e comunicherà al coordinatore di classe l'elenco degli alunni autorizzati a proseguire la didattica in presenza.

La Segreteria comunica alle famiglie degli alunni in regola con la documentazione che sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza. Parallelamente comunicherà alle famiglie degli alunni non in regola con la documentazione che non sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza e che per questi alunni la didattica proseguirà in DDI, indicando il termine del provvedimento.

## **III. ADEMPIMENTI COLLABORATORI SCOLASTICI**

Ai Collaboratori scolastici verrà conferita **delega** da parte del Dirigente Scolastico ai fini della **verifica dei requisiti** ex art. 4 comma 1, lettera C), n. 2 del DL n. 1 del 7/10/2022. A partire dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il collaboratore scolastico delegato dovrà **verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza scolastica in presenza degli alunni della classe** in cui si sono riscontrati i 2 casi di positività. Tale verifica potrà essere effettuata **in modalità digitale o cartacea,**

prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i 10 giorni successivi alla conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza degli alunni.

#### *IV. GESTIONE DIDATTICA IN PRESENZA nella Scuola Secondaria di I grado in caso di DUE positivi.*

1. I docenti consentiranno la presenza **ESCLUSIVAMENTE** agli alunni inseriti nell'elenco fornito dalla Segreteria (in regola con la posizione vaccinale/sanitaria)
2. Nel caso in cui si presentino a scuola alunni non inseriti nell'elenco fornito dalla segreteria, i docenti della prima ora sono tenuti a far chiamare tempestivamente i genitori **per il prelievo immediato dell'alunno.**
3. Poiché in questo caso la tutela della salute precede il diritto alla presenza in classe, **l'alunno non in regola non verrà considerato presente e verrà isolato e sorvegliato fino all'arrivo dei genitori** o di altra persona delegata.

#### *V. GESTIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA*

1. Si rimanda alla normativa vigente consultabile sul sito istituzionale alla sezione Didattica digitale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Emilia Galante

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)*

Per opportuna conoscenza si allega quanto segue:

- A. *Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, **non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.***
- B. *Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “**nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile**”.*
- C. *Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n.3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un'incapacità temporanea al lavoro*

per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa".  
Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la  
persona del lavoratore.

- D. **Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.**
- E. **Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia.**
- F. **Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.**
- G. **Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.**
- H. **Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.**
- I. **Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la compresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di Garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.**
- J. **Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.**

- V. *Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria ,in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.*
- W. *All'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, **ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta**, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.*